

Repertorio n. 784

Raccolta n. 504

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo

28 MARZO 2019

In Bologna, Via Parigi 9, alle ore undici e minuti venti.

Davanti a me Dottor Marilù AGRESTA, Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna,

SONO PRESENTI

- **ANGIOLINI Enrico**, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 29 novembre 1967, residente in Castelfranco Emilia (MO) alla Via Sandro Botticelli 3, codice fiscale NGL NRC 67S29 C107Z;

- **BORGHI Beatrice**, nata a Bologna il 22 novembre 1967, residente in Castel Maggiore (BO) alla Via Saliceto 44/D, codice fiscale BRG BRC 67S62 A944S;

- **DONDARINI Rolando**, nato a Porretta Terme (BO) il 6 aprile 1950, residente in Bologna alla Via Borselli 9, codice fiscale DND RND 50D06 A558J;

- **GALLETTI Filippo**, nato a Bologna il 16 novembre 1992, residente in Bologna alla Via Augusto Pulega, 5, codice fiscale GLL FPP 92S16 A944I;

- **OBERMAIR Johann**, che precisa di esser detto anche "Hannes", nato a Bolzano il 25 agosto 1961, residente in Bolzano alla Via Egger-Lienz 19, codice fiscale BRM JNN 61M25 A952B.

Dell'identità personale dei comparenti, che precisano di essere cittadini italiani, di sapere e potere leggere e scrivere e di non richiedere la presenza dei testimoni, io Notaio sono certo.

I medesimi

PREMETTONO:

- che l'odierna costituzione deriva da un'iniziativa adottata dal Comitato, non riconosciuto e sorto a Bologna nel 1993, per lo Studio e le Edizioni delle Fonti Normative (CISEFN), principalmente nel corso di una sua riunione, tenuta a Roma il 4 maggio 2018, presso la Biblioteca del Senato della Repubblica;

- che l'iniziativa di cui si tratta è stata fortemente condivisa in tutte le fasi della sua gestazione assieme alle persone, qui di seguito elencate, e segnatamente: Ascheri Mario, nato a Ventimiglia (IM) il 7 febbraio 1944; Basso Enrico, nato a Genova il 15 luglio 1961; Bottazzi Marialuisa, nata a Treviso il 2 dicembre 1960; Braccia Roberta, nata a Lavagna (GE) il 5 febbraio 1971; Cammarosano Paolo, nato a Forlì il giorno 8 dicembre 1943; Dani Alessandro, nato a Siena il 18 luglio 1965; Galoppini Laura, nata a Livorno il 9 novembre 1957; Marson Franchini Antonio, nato a Milano il 24 maggio 1992; Mordini Maura, nata a Grosseto il 30 ottobre 1968; Nico Maria Grazia, nata ad Arezzo il 30 marzo 1950; e Notari Sandro, nato a Roma il 7 novembre 1971;

- che l'associazione da costituire si vuole del tipo "non riconosciuta".

Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo atto, i comparenti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

TITOLO I

E' costituita tra i presenti, a mente degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, denominata "**DE STATUTIS SOCIETY**", Associazione "De Statutis", cioè, (per lo studio degli ordinamenti particolari e l'edizione delle fonti e delle trattazioni relative), in sigla "**DE.STAT. SOCIETY**".

I comparenti precisano, altresì, che il **codice fiscale** attribuito all'ente di cui trattasi è il seguente: **91415960375**.

TITOLO II

L'Associazione ha sede nel Comune di Bologna alla Via Filippo Re, 6, precisamente presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum.

TITOLO III

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO IV

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio, storico e storico-giuridico, delle fonti normative degli ordinamenti particolari dal Medioevo fino a tutto l'arco

	dei secoli della loro vigenza, privilegiando, tra tutte, gli	
	ordinamenti dei Comuni, delle associazioni professionali,	
	dei sodalizi, civili e religiosi, e simili, avendo riguardo	
	anche agli aspetti della critica storica, filologica e lin-	
	guistica e al profilo materiale dei codici, dei libri e dei	
	documenti in genere recanti i testi oggetto di studio.	
	A tale fine, l'Associazione si propone lo svolgimento, nel	
	rispetto dell'ordinamento vigente, delle attività principali	
	e strumentali indicate all'articolo 2 dello Statuto di cui	
	in appresso.	
	TITOLO V	
	L'importo della quota di adesione dovuta dagli associati è	
	determinato, per il primo esercizio contabile, in Euro 30,00	
	(trenta virgola zero zero). In merito, i componenti ricono-	
	scono di aver già versato, ciascuno, la predetta quota in va-	
	luta legale e si rilasciano reciproca quietanza liberatoria.	
	TITOLO VI	
	L'esercizio sociale dell'Associazione chiuderà il 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno. Il prossimo chiuderà il 31 (tren-	
	tuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).	
	TITOLO VII	
	Temporaneamente, in deroga alle disposizioni stabilite dal-	
	l'articolo 7 dello Statuto, di cui in appresso, viene nomina-	
	to un Comitato provvisorio, che rimarrà in carica sino alla	
	prima Assemblea degli Associati - da convocarsi entro il	

20 (venti) dicembre 2019 (duemiladiciannove) - composto dai

seguenti tre membri e con i poteri dallo Statuto attribuiti

al Consiglio Direttivo, spettando al Presidente del Comitato

la rappresentanza dell'Associazione:

- DONDARINI Rolando, Presidente;

- OBERMAIR Johann, Vice Presidente;

- BORGHI Beatrice, Segretario.

Tutti accettano, ringraziando, e precisano di non versare in

alcuna condizione di incompatibilità con la carica assunta.

Il costituito DONDARINI Rolando viene, altresì, delegato da-

gli altri componenti ad apportare al presente atto tutte

quelle integrazioni, soppressioni e/o modifiche, purché non

sostanziali e non rilevanti, che fossero richieste per l'in-

serimento in elenchi/albi e/o per l'ammissione a benefici e

contributi.

TITOLO VIII

L'Associazione è regolata dal presente atto costitutivo, dal-

le norme dello Statuto indicate al successivo titolo X e dal-

le disposizioni dell'ordinamento in materia.

TITOLO IX

Le spese per questo atto e la sua registrazione, annesse e

dependenti sono a carico dell'Associazione in solido con i

componenti, che qui le assumono.

TITOLO X

Gli aspetti più specifici dell'Associazione sono regolati

dalle disposizioni del seguente Statuto:

"ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita, nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, denominata **"DE STATUTIS SOCIETY"**, Associazione "De Statutis", cioè, (per lo studio degli ordinamenti particolari e l'edizione delle fonti e delle trattazioni relative), in sigla **"DE.STAT. SOCIETY"**.

2. L'Associazione ha sede nel Comune di Bologna alla Via Filippo Re, 6, precisamente presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum.

3. L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 2

SCOPO - ATTIVITA'

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio, storico e storico-giuridico, delle fonti normative degli ordinamenti particolari dal Medioevo fino a tutto l'arco dei secoli della loro vigenza.

2. A tal fine, l'Associazione potrà, nel rispetto delle leggi:

- studiare e ricercare gli statuti, privilegiando, tra tutti, gli ordinamenti dei Comuni, delle associazioni professio-

nali, dei sodalizi, civili e religiosi, e simili, avendo ri-

guardo anche agli aspetti della critica storica, filologica

e linguistica e al profilo materiale dei codici, dei libri e

dei documenti in genere recanti i testi oggetto di studio;

- favorire l'incontro e la collaborazione scientifica tra

gli studiosi interessati allo studio delle fonti normative,

come sopra indicate, anche nella loro relazione dialettica

con gli ordinamenti giuridici universali;

- promuovere la pubblicazione di studi, edizioni critiche,

documenti, ricerche, anche in forma elettronica;

- preparare un seminario e/o convegno con cadenza annuale

sul tema previamente deliberato dall'Assemblea;

- predisporre e aggiornare, anche in collaborazione con al-

tri, persone fisiche, associazioni e istituzioni, la raccol-

ta bibliografica degli studi italiani sugli statuti, in con-

tinuità con la Bibliografia Statutaria Italiana (BSI), pub-

blicata in più volumi dal 1998;

- favorire e organizzare incontri, convegni e iniziative di

ricerca scientifica a beneficio di enti, istituzioni, giova-

ni studiosi, sia a fini didattici che di promozione delle

proprie finalità associative;

- sostenere la formazione di giovani ricercatori negli studi

storici e storico-giuridici, medievali e moderni, nel campo

specifico dei diritti storici degli ordinamenti particolari;

- avvalersi, sotto la responsabilità del Presidente del Con-

	siglio Direttivo, di un sito WEB, cioè Internet, sul modello	
	dell'esistente sito "de statutis", collegato alla piattaforma	
	dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum;	
	- editare, sotto la responsabilità del Presidente del Consi-	
	glio Direttivo, una collana editoriale e una pubblicazione	
	periodica, anche in formato digitale, con propria direzione	
	e una redazione composta da studiosi anche stranieri, nomina-	
	ti dal Consiglio Direttivo che, in merito, rendiconta all'As-	
	semblea.	
	3. L'Associazione, inoltre, sempre nel rispetto delle leggi,	
	potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie,	
	mobiliari e immobiliari, incluse operazioni di credito, loca-	
	tive, di locazione finanziaria (leasing) e ipotecarie, rite-	
	nute necessarie e/o utili per il conseguimento degli scopi	
	associativi; nonché, ugualmente in via strumentale al conse-	
	guimento dello scopo associativo, concedere garanzie reali	
	e/o personali.	
	ARTICOLO 3	
	ASSOCIATI	
	1. Sono ammessi a partecipare all'Associazione, quali Asso-	
	ciati, persone fisiche, italiane e, nel rispetto delle leg-	
	gi, straniere, che abbiano accettato le regole recate dal	
	presente Statuto e che: o rivestono la qualifica di docenti	
	universitari, ricercatori o studiosi; o condividono gli sco-	
	pi associativi come esposti all'articolo precedente; o hanno	

dato un importante contributo all'attività di ricerca nelle

materie indicate al precedente articolo 2; oppure attendono

ad attività di ricerca in corso nelle stesse materie.

2. Le domande di ammissione sono indirizzate al Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea. L'eventuale diniego sarà

motivato.

3. Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità e l'indirizzo di posta e-

lettronica sul quale ricevere ogni eventuale avviso, impegnandosi a versare la quota associativa.

4. L'Associazione riconosce al suo interno due categorie di Associati:

- **fondatori:** che hanno partecipato alla ideazione e/o alla costituzione dell'Associazione e versano la quota di adesione annualmente stabilita dall'Assemblea;

- **ordinari:** che non hanno partecipato alla ideazione e/o alla costituzione dell'Associazione e versano la quota di adesione annualmente stabilita dall'Assemblea.

5. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6. La quota associativa non è trasmissibile.

7. Gli Associati hanno diritto di eleggere i candidati agli organi sociali, di essere eletti negli stessi e di essere in-

formati in merito alle attività dell'Associazione. I medesimi, altresì, hanno l'obbligo: di versare, nei termini stabi-

	liti dall'Assemblea e, comunque, prima della partecipazione	
	all'Assemblea che approva il bilancio, la quota associativa;	
	e di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regola-	
	menti interni approvati dall'Assemblea.	
	8. Gli Associati svolgeranno la propria attività nell'Asso-	
	ciatione prevalentemente in modo personale e gratuito, senza	
	fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibi-	
	lità personali.	
	ARTICOLO 4	
	MORTE, RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO	
	1. La qualità di Associato si perde per morte, recesso ed e-	
	sclusione.	
	2. L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comu-	
	nicazione scritta inoltrata al Consiglio Direttivo anche tra-	
	mite posta elettronica.	
	3. L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo	
	Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è	
	deliberata dall'Assemblea e dopo avere ascoltato le giustifi-	
	cazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al Giu-	
	dice Ordinario.	
	ARTICOLO 5	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea degli Associati;	
	- il Consiglio Direttivo,	

- il Presidente;

- i Presidenti emeriti;

- il Segretario;

- il Tesoriere.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'incarico.

3. Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l'Associazione dovrà tenere: a) il Libro degli Associati; b) il Libro dei Verbali dell'Assemblea; c) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

2. E' convocata, anche fuori della relativa sede, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto, da inviare, anche con messaggio di posta elettronica, purché sia verificata e conservata la prova della ricezione del messaggio stesso, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è, inoltre, convocata, a richiesta di almeno

un terzo (1/3) degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, incluse le vicende di eventuale trasformazione, fusione o scissione, e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

5.1. L'Assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, quindi, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito in tempo reale agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla trattazione degli argomenti, scambiare i documenti agli stessi relativi e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

5.2. E', altresì, consentito il collegamento spontaneo dell'Associato con mezzi autonomi: in tale evenienza, salvo il caso di assemblee totalitarie, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, coloro che vogliano collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Consiglio Direttivo con tre giorni di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

5.3. Nell'ipotesi in cui, nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno o più Associati, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per un data successiva. Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno o più Associati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

5.4. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza degli Associati, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconfe-

renza.

ARTICOLO 7

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione degli Associati;
- eleggere il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, nonché, su proposta di questo, i Presidenti emeriti diversi dai Presidenti uscenti;
- individuare il tema del seminario e/o convegno organizzato dall'Associazione con cadenza annuale;
- deliberare su quanto altro demandato per legge o per Statuto.

ARTICOLO 8

VALIDITA' ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea solo gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale associativa.

2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi in un altro giorno, qua-

lunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

3. Non è ammessa più di una delega per ciascun Associato. Essa non può essere conferita all'Associato che sia anche componente del Consiglio Direttivo.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

5. L'Assemblea straordinaria delibera l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto a maggioranza, con la presenza di 2/3 (due terzi) degli Associati; mentre lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Associati.

6. Il voto è sempre palese.

ARTICOLO 9

VERBALIZZAZIONE

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente. Nelle ipotesi di verbalizzazione delle delibere adottate dalle Assemblee in seduta straordinaria, le funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio.

2. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a tredici membri, anche non Associati, e-

	letti dall'Assemblea, tra cui il Presidente, il Vice Presi-	
	dente, il Tesoriere e il Segretario.	
	2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione, purché nel territorio italiano, tutte le	
	volte che il Presidente lo giudichi necessario, almeno una	
	volta l'anno, o ne facciano richiesta scritta, con motivate	
	ragioni, tre o sei dei suoi membri, secondo che sia composto	
	da sette o tredici membri.	
	3. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto	
	inviato, almeno cinque giorni prima, anche con messaggio di	
	posta elettronica, purché sia verificata e conservata la pro-	
	va della ricezione del messaggio stesso. In mancanza di tali	
	formalità, il Consiglio delibera validamente con la presenza	
	di tutti i consiglieri in carica.	
	4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a mag-	
	gioranza dei presenti. Il voto non può essere dato per rap-	
	presentanza. In caso di parità di voti, la proposta di deli-	
	bera si intende respinta.	
	5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione non espressamente demandati	
	all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli Associati; redige e	
	presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività	
	dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.	
	6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e	

i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per un altro mandato soltanto.

7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi detti presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate con metodo collegiale, seguendo la procedura prima descritta.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - PRESIDENTI EMERITI -

SEGRETARIO - TESORIERE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca il Consiglio Direttivo.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Sono Presidenti emeriti i Presidenti uscenti e gli studiosi eletti, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assem-

blea degli Associati in base ai meriti acquisiti. Essi collaborano con il Presidente.

4. Il Segretario assolve alle incombenze affidategli dal Presidente, in particolare cura la conservazione degli atti dell'Associazione e i verbali delle riunioni. Nel caso di impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal più giovane dei componenti del Consiglio Direttivo.

5. Il Tesoriere: riscuote le quote associative; ha la responsabilità della custodia delle risorse dell'Associazione e ne cura la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, unicamente dal punto di vista contabile, la bozza del rendiconto economico annuale e del bilancio di previsione.

ARTICOLO 12

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite dai seguenti elementi:

- quote degli Associati;
- contributi e sovvenzioni;
- donazioni, eredità e legati;
- acquisti eventualmente effettuati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia e l'attività svolta dall'ente.

2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

3. Gli Associati convengono, altresì, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 13

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

3. Il rendiconto economico-finanziario è: predisposto dal Consiglio Direttivo sullo schema contabile redatto dal Tesoriere; depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea, ove può essere consultato da ogni Associato; approvato dall'Assemblea in seduta ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.

4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 14

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 5.

2. L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, si obbliga a devolvere il patrimonio dell'ente ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale.

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

2. I componenti dichiarano di prestare il proprio consenso al trattamento di tutte le categorie particolari dei rispettivi dati personali, in relazione a ogni adempimento derivante dal presente atto e a questo connesso."

Il presente è stato da me Notaio letto ai componenti che, a mia interpellanza lo hanno approvato, dichiarandolo in tutto conforme alla volontà manifestata e in conferma lo sottoscrivono con me Notaio.

Consta di sei fogli in pagine da me Notaio scritte, parte con mezzo informatico e parte completate a mano, venti per intero e quanto della presente sin qui.

Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti trentatrè.

Firmato:

Enrico Angiolini

Beatrice Borghi

Rolando Dondarini

Filippo Galletti

Johann Obermair

Marilù Agresta notaio (Impronta del sigillo)

Io sottoscritto, Dottor Marilù AGRESTA, Notaio in Bologna,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con
Studio ivi in Via Parigi 9,

CERTIFICO,

mediante apposizione al presente *file* della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al trentuno agosto duemilaventisei, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia, ai sensi degli articoli 22 del D.Lgs. 82/2005 e 68-ter della L. 89/1913, su supporto informatico, riprodotta in bianco e nero, è conforme al documento originale analogico e suoi allegati nei miei rogiti con le prescritte firme.

Registrato a Bologna 2 - Ufficio Entrate il 28 marzo 2019 al n. 6886, Serie 1T, Esatti Euro 245,00.

Consta, avuto riguardo alla visualizzazione del *file*, di vendite facciate, compresa la presente certificazione.

Si rilascia in carta libera per i soli usi consentiti.

Bologna, nel mio Studio, Via Parigi 9, ventotto marzo duemiladiciannove.